

# SERRAMENTI, NORME GIURIDICHE E LA **confusione** È dannosa

» Antonio Oddo, avvocato e docente a contratto Università di Pavia; vignette di Marco Fowler

Come accaduto per la UNI 7697:2014, l'attuale disputa intorno ai (pretesi) obblighi dei "serramentisti" che potrebbero derivare – prima o poi – da una norma tecnica nazionale, quale appunto quella citata, sarebbe inutile se non fosse potenzialmente molto dannosa essendo in grado di determinare un aggravio di oneri che in termini di maggior costi – e conseguenti svantaggi concorrenziali – potrebbero essere posti a carico degli operatori economici gravati da "obblighi" che sul piano legale non esistono. Viceversa è fuor di dubbio la notevole difficoltà a fruire di una corretta informazione giuridica, e non solo, in materia

**C**ominciamo subito col ribadire ancora che, in primo luogo, una "norma" adottata da un "organismo di normazione" si caratterizza – secondo precisa definizione regolamentare valida in l'Italia ed in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, per la sua natura non obbligatoria.

Per i più increduli conviene qui riportare per esteso la definizione prevista dal vigente Regolamento (UE) n. 1025/2012 all'art. 2, 1° paragrafo, n. 1 «norma»: una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie:

- a) «norma internazionale»: una norma adottata da un organismo di normazione internazionale;
- b) «norma europea»: una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione;
- c) «norma armonizzata»: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione sull'armonizzazione;
- d) «norma nazionale»: una norma adottata da un organismo di normazione nazionale".

Merita, in questa sede, precisare che la suddetta previsione regolamentare non è una "novità" in quanto si è limitata – sotto l'aspetto qui considerato – a ribadire la precedente definizione della Direttiva 98/34/CE che – per altri aspetti – è stata modificata dal Regolamento (UE), cosicché l'impossibilità giuridica di considerare "obbligatoria" una norma adottata da un "organismo di normazione", sia esso nazionale, europeo o nazionale, risale – per definizione – almeno al 1998. Occorre infatti tenere conto anche della piena vigenza della suddetta Direttiva nell'ordinamento giuridico italiano per effetto della L. 317 del 1986 che ha recepito, con successive modifiche

ed integrazioni – sia la direttiva 98/34/CE che la previgente e successivamente abrogata Direttiva 83/189/CEE.

Più precisamente, dunque, a questo riguardo la "norma" 7697:2014, al pari di qualsiasi altra "norma" adottata o adottabile dall'UNI – è stata – e lo sarà anche in futuro – una "specifica tecnica" adottata da un organismo di normazione nazionale italiano "alla quale non è obbligatorio conformarsi", (v. 1° par., p. 1, lett. d) del Regolamento (UE) 1025/2012).

Ancora, la natura non obbligatoria di qualsiasi norma tecnica è stata ribadita e confermata anche agli effetti speciali della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro grazie alla corrispondente definizione prevista dal cosiddetto "Testo unico per la sicurezza sul lavoro". Sempre per il dovuto rispetto ai più increduli – e considerata anche la notevole difficoltà degli operatori economici a fruire di una corretta informazione giuridica – si riporta qui di seguito anche la definizione di "norma" (tecnica) prevista dall'art. 2, 1° comma, lett. "u" del D.Lgs. 81/08 nei seguenti termini «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria".

Pertanto, a rigore, basterebbe prendere nota di quanto fin qui esposto sul piano normativo e testuale a livello nazionale ed europeo per considerare già risolta – con definizione legislativa e regolamentare – ogni disputa intorno alla pretesa assunta obbligatorietà della "norma" UNI 7697:2014, così come di qualsivoglia altra "norma" adottata dall'UNI o di qualsiasi altro organismo di normazione nel presente come nel passato e per il futuro. Infatti, una volta venuto meno il presupposto della disputa stessa – ossia il carattere "obbligatorio" della norma UNI in questione – perdono conseguentemente ogni significato

# NORME TECNICHE: OBBLIGHI E FACOLTÀ.



e diventano completamente inutili anche eventuali “corollari del teorema principale che riguardano l’importanza o meno di prevedere “norme transitorie” per sospendere e/o rendere graduale la cogenza di un “obbligo” che non esiste perché non è mai obbligatorio conformarsi - anche relativamente a contratti in corso o futuri - a “specifiche tecniche” la cui fonte di produzione è un organismo di normazione nazionale.

## **CODICE DEL CONSUMO E MAGICHE FANTASIE**

Ma poiché la disputa che si è sviluppata è alimentata anche con il ricorso ad argomentazioni che si vorrebbero fossero “giuridiche”, si può, in questa sede, evidenziare **ancora l’assoluta inconsistenza legale delle suddette argomentazioni che**

**si tende a fondare, in particolare, sul D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e – più precisamente – sull’art. 105 di questo decreto.**

A tale riguardo è importante precisare che queste ultime disposizioni legislative non sorgono improvvisamente dalle acque come la Venere botticelliana in quanto, ben diversamente, costituiscono il recepimento attuale nell’ordinamento italiano della **Direttiva 2001/95/CE** sulla “sicurezza generale dei prodotti” la quale, a sua volta ha abrogato, dal 2004, la precedente direttiva 92/59/CEE riguardante la medesima materia.

Pertanto, occorre prendere le mosse – **ad ogni effetto interpretativo**, sia letterale che logico - dalla disposizione dell'**art. 3 della vigente Direttiva europea** di cui l'**art. 105 del D.Lgs. 206/05** non può che costituire il fedele recepimento non potendosi inventare nulla neppure in materia di "*sicurezza generale dei prodotti*".

Secondo un'interpretazione un po' fantasiosa della disposizione ora da considerare si vorrebbe infatti, con un colpo di bacchetta magica, trasformare le "*specifiche tecniche*" che per propria natura giuridica (v. le già citate definizioni del Regolamento (UE) 1025/2012 e del D.Lgs. 81/08) **non** sono obbligatorie in norme, invece, assolutamente "*cogenti*", così come nei racconti fiabeschi un rospo si trasforma in una bellissima principessa bionda e cerulea.



Ma il magico ed incantevole mondo delle favole – per quanto suggestivo – non si addice alla materia degli obblighi legislativi e/o regolamentari che disciplinano la produzione, commercializzazione ed utilizzazione dei "*serramenti*", così come di qualsiasi altro prodotto – in Italia e nell'intera Unione europea. Infatti, "*dura lex sed lex*": l'art. 105 del D.Lgs. 206/2005 non è intitolato ad "*obblighi*", **bensi, soltanto a** "*presunzioni e valutazioni di sicurezza*".

**Escluso, dunque, già fin d'ora che la disposizione legislativa in questione possa essere invocata per supportare "obblighi di legge", resta da precisare in che cosa consiste – sempre a norma di legge e non per "sentito dire" - una "presunzione".** Al riguardo, una precisa risposta è fornita dal Codice Civile italiano (in modo peraltro non dissimile da altre legislazioni e dallo stesso ordinamento comunitario) all'art. 2727: "*Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto*".

Questa disposizione è collocata nel titolo II del "Libro sesto" del

Codice Civile nel quadro della "*prove*" utilizzabili liberamente da chi intende fare valere un diritto in giudizio ed, appartiene dunque ad un ambito profondamente diverso da quello degli "*obblighi*" legali e/o contrattuali, in quanto chiunque può avvalersi o meno dei "*mezzi di prova*" a proprio piacimento. Più precisamente, l'effetto delle "*presunzioni*" stabilite dalla legge ("*presunzioni legali*") è quello di dispensare - ai fini della dimostrazione dei propri diritti - da qualunque (altra) prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite, fatto salvo che contro le "*presunzioni legali*" può essere ammessa la prova contraria. Infatti, con riferimento proprio al tanto "*strombazzato*" **art. 105 del D.Lgs. 206/2005, l'art. 3, c. 4 della Direttiva 2001/95/CE** – quale "*norma madre*" alla stregua della quale deve essere interpretata la "*norma figlia*" dell'art. 105 del decreto italiano di recepimento – chiarisce che, **comunque, ogni possibile "presunzione legale" elencata nella disposizione stessa** - ha un valore **relativo** in quanto ... "*non vieta alle autorità competenti degli Stati membri di adottare le opportune misure per limitarne l'immissione sul mercato o chiederne il ritiro dal mercato o il richiamo qualora, nonostante tale conformità, il prodotto si riveli pericoloso*".

Dunque risulta già possibile – fatto salvo tutto quanto ancora deve essere valutato nel quadro giuridico (che evidentemente non corrisponde al quadro fiabesco) – ricavare da quanto fin qui **esposto tre ordini di ulteriori conclusioni così schematizzabili:**

**1)** la pretesa fonte legislativa (l'art. 105 del D.Lgs. 206/05) dell' "*obbligo*" cogente costituito dalla Norma UNI 7697:2014 **non** riguarda "*obblighi*" di alcun genere, bensì soltanto "*mezzi di prova*" liberamente utilizzabili dalle parti interessate che possono scegliere se avvalersene o meno per dimostrare la conformità ai parametri legali di "*sicurezza generale dei prodotti*" previsti dalla Direttiva 2001/95/CE secondo l'art. 2 della Direttiva stessa (corrispondente all'art. 103 del D.Lgs. 206/05).

**2)** In ogni caso, anche qualora la parte interessata avesse deciso di avvalersi della "*presunzione*" in questione, quest'ultima avrebbe un carattere puramente "**relativo**" poiché sarebbe comunque ammessa la prova contraria, in quanto le Autorità degli Stati membri potrebbero considerare agli effetti di legge "*pericoloso*" un prodotto nonostante la sua considerabilità come "*conforme*" secondo il "*mezzo di prova*" costituito dalla "*presunzione*".

**3)** Da quanto esposto ai precedenti punti 1 e 2 deriva dunque che, in primo luogo, gli operatori economici del settore **restano liberi di avvalersi o meno della "presunzione"** costituita dalla norma UNI 7696:2014 e sue future evoluzioni testuali per dimostrare la conformità ai parametri di "*sicurezza generale dei prodotti*". Inoltre, in secondo luogo, anche nell'ipotesi in cui i suddetti operatori economici abbiano liberamente scelto di avvalersi del mezzo di prova costituito dalla suddetta norma UNI, in ogni caso le Autorità degli Stati membri conserverebbero comunque il potere di utilizzare contro-prove per dimostrare uno o più difetti di sicurezza.

Da qui, pertanto, la possibilità legale di considerare "pericoloso" anche il prodotto (ad esempio, il serramento) per il quale ci si sia avvalsi - per la dimostrazione di conformità ai parametri di "sicurezza generale", della norma UNI 7697 in questione, così come di qualsiasi altra norma tecnica.

Al riguardo di tale "conformità", infatti, come già anticipato, alle Autorità nazionali **non** sarebbe "vietato" - se del caso - di "adottare le opportune misure" per limitare l'immissione sul mercato o chiedere il "ritiro" dal mercato o il "richiamo" del prodotto qualora, nonostante la dimostrata conformità alla norma tecnica, il prodotto medesimo si riveli "pericoloso".

C'è quanto basta, dunque, non soltanto per considerare **destituita di qualsivoglia fondamento legale la tesi della "obbligatorietà"** o, se si preferisce, della "cogenza" della norma UNI in questione, ma anche per **ridimensionare drasticamente la portata e l'efficacia della norma medesima anche se relegata nel campo delle mere "presunzioni"** e, quindi, dei "mezzi di prova" della conformità ai parametri della "sicurezza generale dei prodotti" previsti dalla direttiva 2001/95/CE che è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 206/2005.

### SICUREZZA SEMPRE REQUISITO BASE

**Ma c'è di più**, in ordine *progressivo* o, sotto altro aspetto, in ordine *regressivo*: la protagonista di questa trattazione, ossia la norma UNI 7697, **oltre ad essere sprovvista di natura e di efficacia obbligatoria, non può acquisire - con riferimento al prodotto "serramento" - neppure la rilevanza di mezzo di prova quale "presunzione" agli effetti del tanto sbandierato art. 105 del D.Lgs. 205/06.**

Infatti, i criteri di "presunzione legale" previsti da quest'ultima disposizione **presuppongono** che non esistano "specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza" (v. art. 105, 1° c. del D.Lgs. 206/05 che recepisce l'art. 1, par. 2 della Direttiva 2001/95/CE) **laddove, invece, com'è (o dovrebbe, trattandosi in questo caso di norme imperative) essere noto, nel caso del "serramento" le "specifiche disposizioni comunitarie" esistono e sono in vigore, come dimostrano il Regolamento(UE)**

**305/2011** quale "disciplina di prodotto" per i materiali da costruzione e **la norma EN 14351-1 - 2006 + A1 : 2010** (v., da ultimo, "comunicazione della Commissione europea C359/1 del 10-10-2014") quale specifica norma tecnica per il prodotto "serramento".

Da qui, pertanto, il venir meno



del presupposto applicativo di ogni forma di "presunzione" prevista dall'art. 105 del D.Lgs. 206/05 **poiché non sussiste la "mancanza" di "disposizioni comunitarie specifiche"**, sussistendo, invece, del tutto al contrario, non soltanto una specifica disciplina regolamentare di prodotto ma anche una ancor più specifica "norma" di prodotto. Qualcuno potrebbe obiettare che, però, le suddette "disposizioni" non disciplinano la sicurezza del prodotto "serramento", ma tale "obiezione" risulta facilmente superabile se si considera che tra i "requisiti di base" delle opere di costruzione sono previste non soltanto l'"igiene" e la "salute" ma anche la "sicurezza", come dimostra in particolare il p. 3 dell'All. 1 al Regolamento (UE) 305/2011. Ma qualcuno ancora, particolarmente ostinato e pignolo, potrebbe insistere sostenendo, in particolare, che per il componente "vetro" del prodotto-finito "serramento" non sono state previste specifiche tecniche adeguate sotto l'aspetto della "sicurezza".

Ma anche per questo "qualcuno" esiste una risposta pronta, immediata e precisa sulla base delle stessa disciplina regolamentare che riguarda il "serramento". Infatti,

a null'altro è rivolta la previsione **dell'art.18 del Regolamento (UE) 305/2011**

che non a disciplinare, con apposito procedura comunitaria, l'ipotesi che una "norma armonizzata non soddisfi del tutto i requisiti ..." così da dare luogo ad una lacuna della suddetta norma armonizzata che può riguardare qualsiasi aspetto della norma stessa, tra cui anche, evidentemente, in primo luogo, i requisiti di "igiene", "salute" o anche "sicurezza" da rispettare



per il prodotto regolamentato con le specifiche tecniche europee di armonizzazione. In tal caso, infatti, **proprio al fine di prevenire ed evitare iniziative unilaterali da parte di un qualche Stato membro della UE che comprometterebbero irrimediabilmente l'armonizzazione europeo-comunitaria, la libera circolazione e l'uso effettivo del prodotto in questione (ad esempio, il "serramento" nel Mercato Unico europeo), è stata istituita la procedura prevista dall'art. 18 del Regolamento (UE) 305/2011.** Nel caso in esame, infatti, **non esiste altra legittima soluzione se non quella che lo Stato membro – o la stessa Commissione europea – sollevino in modo formale, preciso e circostanziato una "obiezione formale contro norme armonizzate", poiché trattandosi – nel caso di "serramento" – di prodotto "mercato CE", eventuali iniziative unilaterali comporterebbero una violazione degli obblighi che incombono agli Stati membri in materia, appunto, di divieto di ostacoli al commercio e all'uso dei prodotti.**



La procedura comunitaria prevista dall'art. 18 è dunque finalizzata ad impedire soluzioni nazionali ed unilaterali per rimediare ad eventuali lacune delle "norme armonizzate europee", rimettendo ogni decisione "previa consultazione del comitato permanente per le costruzioni", alla sottoposizione di ogni questione al comitato europeo appositamente istituito secondo la direttiva 98/34 e motivando debitamente ("obiezione formale") tale iniziativa. Il suddetto "comitato" è tenuto, prima, a consultare "i competenti organismi europei di normalizzazione" e, poi, ad emettere – sempre nel quadro della Direttiva 98/34/CE – un "parere"

in esito al quale potrà essere legittimamente adottata la decisione comunitaria sulla base della quale si provvede, a seconda dei casi, a *mantenere* od a *revisionare* la norma armonizzata nei confronti della quale sono state mosse le "obiezioni". Questa procedura è infatti destinata a disciplinare ipotesi, quale, ad esempio, quella costituita da "obiezioni" collegabili alla carenza di sicurezza del componente in vetro del prodotto "serramento" relativamente alla norma armonizzata EN 14351-1:2006 + A1-2010.

## Norme unilaterali: Corte Giustizia U.E. condanna Germania

Come accennato in chiusura del percorso legislativo e regolamentare tracciato in merito alla ritenuta obbligatorietà dell'italianissima UNI 7694, presso la Corte di Giustizia Europea si va accumulando una cospicua giurisprudenza in materia di mancata conformità a quanto previsto da normative tecniche disciplinate dalla U.E. attraverso Direttive e Regolamenti. Con la recentissima Sentenza del 16 ottobre 2014 la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato un altro principio fondamentale in materia di obblighi che gli Stati membri della U.E. devono rispettare per garantire l'effettivo accesso al mercato e l'utilizzo sul proprio territorio dei prodotti dai costruzioni marcati CE e conformi a norme armonizzate. Rimandando alla lettura del numero di Aprile per la puntuale analisi di quanto disposto, è sicuramente utile anticipare che nel

caso considerato da questa Sentenza è stato infatti stabilito che la **Repubblica Federale di Germania è venuta meno agli obblighi** ad essa incombenti in

forza dell'art. 4, par. 2 e art. 6, par. 1 della Direttiva 89/106/CEE **in quanto ha imposto** – per mezzo degli elenchi di "regole di costruzione" previste dai codici di

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)  
16 octobre 2014 (\*)

«Manquement d'État – Libre circulation des marchandises – Réglementation d'un État membre exigeant que certains produits de construction portant le marquage de conformité "CE" soient conformes à des normes nationales supplémentaires – Listes de règles de construction ("Bauregellisten")»

Dans l'affaire C-100/13,  
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 258 TFUE, introduit le 27 février 2013,  
Commission européenne, représentée par MM. G. Wilms et G. Zavvos, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République fédérale d'Allemagne, représentée par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

LA COUR (dixième chambre),  
composée de M. C. Vajda, président de chambre, MM. E. Juhász et D. Šváby (rapporteur), juges,  
avocat général: Mme E. Sharpston,  
greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,  
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 6 février 2014,  
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,  
rend le présent

**Arrêt**

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ce que les autorités allemandes utilisent les listes des règles de construction («Bauregellisten») pour exiger des agréments supplémentaires pour l'accès effectif au marché et l'utilisation de produits de construction, au lieu d'appliquer les méthodes et les critères d'évaluation prévus dans le cadre des normes européennes harmonisées, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO 1989, L 40, p. 12), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO L 284, p. 1, ci-après la «directive 89/106»), en particulier au titre des articles 4, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1, de cette directive.

**Le cadre juridique**  
Le droit de l'Union

## COPETENZA DI UNO STATO E NON DI UN ENTE

I più ostinati potrebbero ancora insistere ritenendo che la gravità e l'urgenza delle questioni di sicurezza connesse al medesimo componente *vetrato* dei *serramenti* potrebbero richiedere interventi sul mercato tali – per la necessaria rapidità - da non risultare compatibili con i tempi della procedura prevista dall'art. 18 del Regolamento (UE) per le "obiezioni formali contro norme armonizzate" che è stata qui prima evidenziata.

Ma, anche in questo caso, non risulterebbero legittime iniziative unilaterali e nazionali di qualsiasi genere da parte di Stati membri (e/o di organismi di normazione) dell'Unione europea.

**Sempre il Regolamento (UE) 305/2011 disciplina, infatti, una apposita procedura per il caso in cui "un prodotto da costruzione" (e dunque anche, in ipotesi, un "serramento") pur marcato CE, benché sia "conforme al presente regolamento, presenti rischi in merito al rispetto dei requisiti di base delle opere da costruzione, alla salute o la sicurezza delle persone o ad altri aspetti di tutela del pubblico interesse" (v. art. 58 del Regolamento UE su "Prodotti da costruzione conformi ma comportano rischi per la salute e la sicurezza").** In tal caso, infatti, *competete allo Stato membro*



interessato (e **non già**, dunque, ad un "ente di normazione") intervenire – ma solo dopo una completa valutazione dei rischi del prodotto relativi a tutti i requisiti - nei confronti dell' "operatore economico interessato" o, anche, se del caso, nei confronti di più "operatori economici", per imporre "tutte le misure appropriate" che risultino essere necessarie allo scopo di "assicurare che il prodotto da costruzione in questione all'atto dell'immissione sul mercato cessi di presentare tali rischi" o, anche, allo scopo di "ritirare il prodotto da costruzione dal mercato o di richiamarlo entro un lasso di tempo ragionevole ... proporzionato alla natura del rischio".

**Anche in questo caso, naturalmente, si apre** una procedura comunitaria finalizzata ad evitare che singoli Stati membri possano effettuare valutazioni della "sicurezza dei prodotti" in modo unilaterale e tale, dunque, da lasciare spazio a soluzioni puramente nazionali per soddisfare esigenza di **sicurezza** per prodotti rispetto ai quali (così come per i "serramenti") è intervenuta una apposita e specifica disciplina europea di armonizzazione. Infatti, la **procedura prevista dall'art. 58 del Regolamento (UE)** prevede che tutte le "misure" adottate da uno Stato membro per imporre ad "operatori economici" comportamenti obbligatori di qualsiasi

costruzione stabiliti dai Länder – "per prodotti già coperti dalla norme armonizzate EN 681 – 2 : 2000 ("Guarnizioni di gomma"), EN 13162 : 2008 ("materiali isolanti termici") ed EN 13241-1 ("Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage") – dei requisiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalle suddette norme, in tal modo impedendo od ostacolando l'effettivo accesso al mercato e l'utilizzo sul territorio tedesco di prodotti pur marcati CE e pur conformi alle norme medesime. In particolare, è stato stabilito il principio secondo il quale allorché uno Stato membro reputi che una norma armonizzata presenti delle lacune o delle incompletezze sotto l'aspetto (anche) della sicurezza delle persone (e/o degli animali domestici e/o dei beni) **non risulta legittimo adottare da parte del suddetto Stato membro misure nazionali ed unilaterali sotto qualsivoglia forma** per colmare autonomamente tali lacune e per rimediare con proprie soluzioni tecniche alle pretese incompletezze delle previsioni normative europee.

Del tutto al contrario, infatti, lo Stato membro in questione **deve** - in tali casi - **seguire le procedure previste nel quadro della stessa Direttiva** per mettere in discussione le norme armonizzate che ritiene non rispondenti ai requisiti fissati dalla Direttiva stessa.

Le suddette procedure, infatti, possono consentire – se attuate – di ottenere o il riesame e la revisione delle norme armonizzate messe in discussione – così da determinarne, se del caso – il "ritiro" o, anche, sempre se del caso, possono consentire di attuare la clausola di salvaguardia adottando – in via provvisoria e salvo successivo vaglio a livello europeo-comunitario - misure nazionali di ritiro o di richiamo dal mercato dei prodotti ritenuti "pericolosi" a causa di "carenza" delle norme armonizzate, secondo quanto rispettivamente previsto dalle specifiche procedure di cui agli artt. 5, par. 2, 15 e 21 della Direttiva 89/106/CEE. Merita di essere qui rilevato che **analoghe**



**procedure** il cui rispetto condiziona la legittimità delle "misure" nazionali ed unilaterali di qualsiasi genere – sono attualmente previste in modo ancor più preciso e rafforzato dagli artt. 18, 56, 57 e 58 e 59 del Regolamento (UE) 305/2011, cosicché il principio affermato dalla Corte con la Sentenza qui segnalata è destinato a trovare ancor più forte attuazione per i "prodotti da costruzione" per i quali così, come per i "serramenti", possa risultare applicabile, *ratione temporis*, quest'ultimo Regolamento.

genere debbano essere sottoposte ad un **preventivo vaglio comunitario**, cosicché o le suddette "misure" nazionali – a seguito di consultazioni e valutazioni condotte di concerto con tutti gli Stati membri – risultano essere "giustificate" oppure – senza altra alternativa, risultano essere "ingiustificate".

**Nel primo caso**, la Commissione europea adotta una decisione con la quale impone le medesime misure a tutti gli Stati membri ed a tutti gli operatori economici interessati.

**Nel secondo caso**, la Commissione impone allo Stato membro che abbia adottato una misura ingiustificata ed arbitraria di ritirare tali misure se ed in quanto costituiscono un illegittimo ostacolo agli scambi.

**In entrambi i casi**, comunque, **si mira a prevenire** che siano impediti o, anche, che siano limitati gli effetti dell'armonizzazione comunitaria per i prodotti oggetto delle suddette "misure" (ad esempio, i "serramenti") e si ripristina la medesima armonizzazione che sarebbe altrimenti lesa da iniziative nazionali unilaterali, incontrollate e, dunque, illegittime per il diritto comunitario (e conseguentemente **inefficaci** anche a livello nazionale) e secondo una uniforme e costante giurisprudenza.

### NESSUNO SPAZIO A "INTERPRETAZIONI"

Da quanto fin qui esposto, si ricava agevolmente che non residua alcuno spazio per legittimare organismi nazionali di normazione ad intervenire con proprie norme nazionali in settori che sono già disciplinati con *norme armonizzate europee*, tra i quali rientrano anche, ovviamente, quelli dei "serramenti".

**Ma c'è di più e di peggio: non soltanto non residuano spazi puramente nazionali di "intervento" per tali organismi di normazione quando si tratti di prodotti soggetti a discipline europee armonizzate, ma tali "interventi" risulterebbero – se attuati - essere in contrasto con specifiche disposizioni di diritto comunitario.** Infatti, a norma del Regolamento (UE) n. 1025/2012, art. 3 c. 6, "durante l'elaborazione di una norma armonizzata, o successivamente alla sua approvazione, **gli organismi di normazione nazionali si astengono dall'intraprendere qualsiasi azione potenzialmente pregiudizievole per l'armonizzazione auspicata e, in particolare, si astengono dal**



**pubblicare**, in riferimento al settore in questione, **una norma nazionale nuova o rivista non completamente in linea con una norma armonizzata esistente.** A seguito della pubblicazione di una nuova norma armonizzata tutte le norme nazionali in contrasto con la stessa sono ritirate entro un termine ragionevole".

Inoltre, secondo le pre-

scrizioni degli **artt. 4 e ss. del Regolamento (UE) 1025/2012** e **degli artt. 8 e 9 della Direttiva 98/34/CE** – nonché della costante e cospicua giurisprudenza della **Corte di Giustizia dell'Unione europea** (vedi tra le tante, Sentenza del 6 giugno 2002, Sapod Audic in causa C-159/00; Sentenza del 16 giugno 1998, Lemmens in causa C-226/97; Sentenza del 30 aprile 1996, CIA Security International in causa C-194/94), nonché, da ultimo, la *recentissima sentenza 16 ottobre 2014 in causa C-100/13 – Commissione Europea contro Repubblica Federale di Germania* di cui trovate a pag. 46 breve commento, e nel numero di Aprile *l'analisi dettagliata*) **deve considerarsi automaticamente ed indebitamente disapplicabile qualsiasi "norma" o "regola tecnica" che non sia stata preventivamente "notificata" alla Commissione europea** conformemente alle prescrizioni del suddetto Regolamento e della suddetta Direttiva.

Dunque, in definitiva, alla fine del percorso legislativo e regolamentare fin qui tracciato, **la norma UNI 7694 "Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie" sia nella versione 2014 che nell'annunciato aggiornamento 2015, oltre a non essere "obbligatoria", non può neppure acquisire la rilevanza di "presunzione legale" di conformità e - qualora non preventivamente notificata secondo la direttiva 98/34/CE ed il Regolamento (UE) 1025/2012 – risulta anche essere automaticamente disapplicabile, salvo esporre lo Stato italiano a possibile procedura di infrazione per violazione degli obblighi comunitari sanciti dalla Direttiva 98/34/CE e del Regolamento (UE) 10125/2012 in materia di "procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche" e di "normazione europea".**

